

Modifica delle misure di salvaguardia definitive istituite dal Reg.to di esecuzione (UE) 2019/159 sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio.

Si rende noto che la GUUE n. 12 del 16/1/2020, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/35 della Commissione del 15 gennaio 2020, che modifica, a decorrere **dal 1° ottobre 2019**, il Reg.to di attuazione (UE) 2019/159, che ha istituito misure di salvaguardia definitive sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio.

Il Reg.to di esecuzione (UE) 2019/1590 ha modificato, a decorrere dal 1° ottobre 2019, il Reg.to (UE) 2019/159, istitutivo di misure di salvaguardia definitive, in forma di un dazio supplementare del 25% sulle importazioni nell'Unione di 26 categorie di prodotti di acciaio originari di Paesi terzi, riservando i prodotti della categoria 4B all'industria automobilistica e subordinando il beneficio dei relativi contingenti tariffari al raggiungimento dell'"uso finale", di cui all'art. 254 del Reg.to (UE) n. 952/2013.

In particolare, come più dettagliatamente descritto nel punto 37 del regolamento (UE) 2019/1590, poiché alcuni codici NC precedentemente raggruppati nella categoria 4B potevano avere utilizzi diversi da quello automobilistico, si era reso necessario modificare l'attribuzione dei codici riguardanti i fogli rivestiti di metallo, tra le categorie 4A e 4B, includendo nella categoria 4A anche tutti i codici NC della categoria 4B.

Al riguardo, si evidenzia ora che il Reg.to (UE) 2020/35 ha ulteriormente modificato tale situazione, revocando il regime di uso finale sopra descritto fin dal 1° ottobre 2019, in quanto la procedura in questione non ha comportato per l'industria coinvolta il beneficio atteso, bensì difficoltà operative e di approvvigionamento.

Pertanto, la situazione operativa antecedente al 1° ottobre 2019 viene ripristinata e l'allegato del Reg.to (UE) 2020/35, recante la situazione aggiornata relativa ai prodotti delle categorie 4A e 4B, sostituisce la relativa parte degli allegati di cui ai precedenti regolamenti.

(TAR n. 2020 – 001 - 21285/RU del 16-1-2020 DIREZIONE DOGANE - Ufficio Tariffa e Classificazione)

La modifica è riportata sulla nostra Nuova Tariffa Doganale Integrata on line codici TARIC

7210 41 00 20, 7210 49 00 20, 7210 61 00 20, 7210 69 00 20, 7212 30 00 20, 7212 50 61 20, 7212 50 69 20, 7225 92 00 20, 7225 99 00 11, 7225 99 00 22, 7225 99 00 40, 7225 99 00 91, 7225 99 00 92, 7226 99 30 10, 7226 99 70 11, 7226 99 70 91, 7226 99 70 94, 7210 20 00, 7210 30 00, 7210 90 80, 7212 20 00, 7212 50 20, 7212 50 30, 7212 50 40, 7212 50 90, 7225 91 00, 7226 99 10, 7210 41 00 80, 7210 49 00 80, 7210 61 00 80, 7210 69 00 80, 7212 30 00 80, 7212 50 61 80, 7212 50 69 80, 7225 92 00 80, 7225 99 00 25, 7225 99 00 95, 7226 99 30 90, 7226 99 70 19, 7226 99 70 96

Per maggiori informazioni, si rimanda alla sezione Politica Agricola/Contingenti/Titoli sul nostro sito www.euroitalia-editrice.it

PRODOTTI DI ACCIAIO - Reg.to UE 2020_35 del 15 gennaio 2020 - Modifica al Reg.to 2019_159